

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

55° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO 1986

Presidenza del Presidente SPANO Roberto

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme straordinarie per l'accelerazione dell'esecuzione di opere pubbliche» (1004)
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE,	Pag. 1, 2
BASTIANINI (PLI), relatore alla Commissione ..	1, 2
DEGOLA (DC)	2

I lavori hanno inizio alle ore 12,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme straordinarie per l'accelerazione dell'esecuzione di opere pubbliche» (1004)
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge «Norme straordinarie per l'accelerazione dell'esecuzione di opere pubbliche».

Riprendiamo la discussione sospesa nella seduta del 5 febbraio.

BASTIANINI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei illustrare brevemente il senso degli emendamenti al testo del disegno di legge, che considero sufficientemente rappresentativi del lavoro svolto prima in comitato ristretto e poi in Commissione.

È conservata all'articolo 1, anche in mancanza di esplicita previsione nel bando di gara originario, la possibilità di affidamento dei lavori in ampliamento di lotto, subordinando l'applicazione di tale norma ad una serie di condizioni. All'ultimo comma dell'articolo 1 si introduce un riferimento all'Ente ferrovie dello Stato, stabilendo che la facoltà prevista dalla legge istitutiva del nuovo Ente di regolamentare i propri comportamenti negoziali debba essere esercitata facendo riferimento alle norme generali del nostro ordinamento giuridico. Il problema, di grande importanza, è già stato sollevato nel corso di un'audizione informale e, evidentemente, va affrontato in riferimento sia all'articolo 1 che ai successivi articoli del provvedimento al nostro esame.

Con gli emendamenti agli articoli 2 e successivi si regola la procedura della concessione vera e propria. Il meccanismo che viene indicato è il seguente: la concessione è consentita solo per lavori di importo superiore ai 20 miliardi di lire, come nell'iniziale proposta del Governo. Una volta l'anno le amministrazioni interessate danno pubblicità delle opere per le quali intendono bandire la gara di concessione e raccolgono le richieste delle imprese che desiderano parteciparvi. Per ogni singolo lotto da aggiudicare in concessione vengono invitate imprese in possesso di adeguati requisiti, stabiliti da una commissione interministeriale, da istituire presso il Ministero dei lavori pubblici, di cui faranno parte anche le associazioni imprenditoriali più rappresentative. La commissione stabilisce l'ammontare minimo dei vari requisiti che le imprese devono possedere a seconda degli importi delle concessioni, da suddividere in cinque categorie distribuite tra una minima di venti miliardi e una massima per lavori oltre i 100 miliardi. L'affidamento in concessione è disposto sulla base di un progetto di massima predisposto dalle imprese, con allegato un prezzario; il soggetto che viene scelto come concessionario svilupperà la progettazione esecutiva. Si intendono cioè generalizzare le procedure già adottate con qualche successo per il settore delle ferrovie. Il progetto esecutivo non può sfondare di oltre il 30 per cento l'importo a base di gara; se si va oltre tale percentuale, l'amministrazione può procedere alla stipula dell'atto integrativo per la realizzazione di uno stralcio funzionale dei lavori, nei limiti dell'importo a base di gara incrementato di non più del 30 per cento, oppure acquisire il progetto, ove giudicato tecnicamente idoneo.

All'articolo 6 si ripristina il testo dell'originario articolo 5, che semplificava alcune procedure per opere da realizzare nei territori soggetti ad intervento straordinario.

L'articolo 7 recupera il testo dell'originario articolo 8, in cui si richiama l'applicazione di alcune disposizioni della legge n. 855 del 1962, mentre l'articolo 8 assimila i consorzi alle associazioni temporanee di imprese.

L'articolo 9 corregge una disposizione limitativa della pubblicità per i lavori inferio-

ri al miliardo, cioè estendendo l'obbligo di pubblicità ai lavori eccedenti l'importo di 300 milioni. Voglio fare presente che questa disposizione si rende opportuna per evitare le critiche che sono state sollevate contro una ridotta pubblicità dei lavori pubblici; una norma analoga è contenuta nel disegno di legge di iniziativa governativa sulla riforma dell'editoria.

L'articolo 10 infine introduce l'obbligo di un notiziario regionale sugli appalti pubblici, recependo in parte l'indicazione dell'emendamento presentato dai senatori comunisti al disegno di legge finanziaria, precisamente all'articolo 32.

L'articolo 11 fa riferimento all'attività normativa delle Regioni.

L'articolo 12 ripristina la formulazione originaria del punto *b*) del primo comma dell'articolo 24 della legge n. 584 del 1977 che era stato modificato senza esiti particolarmente positivi dalla legge n. 687 del 1984.

Voglio far osservare che manca una norma, in quanto il relatore non è stato in grado di scriverla per la sua difficoltà ma che è disposto a recepire, e cioè la norma di coordinamento con le disposizioni sulle concessioni regolate dalla legge del 1929.

DEGOLA. Il richiamo ai due anni, contenuto nell'articolo 1, dato che si mantiene in vita l'articolo 7, potrebbe essere eliminato.

BASTIANINI, *relatore alla Commissione*. No, il limite temporale biennale permane solo in riferimento all'articolo 1, dato che si tratta per il resto di una normativa «a regime».

PRESIDENTE. In relazione a quanto esposto dal relatore, senatore Bastianini, possiamo iniziare anche la discussione generale. Tuttavia io sarei orientato, se siete d'accordo, verso un esame più attento del testo predisposto al fine di poter fare eventuali proposte di aggiustamento e di modificazione del testo stesso e pertanto proporrei di aggiornare i nostri lavori alla prossima settimana, nella quale potrebbero tenersi due sedute pomeridiane, mercoledì e giovedì,

8^a COMMISSIONE

55° RESOCONTO STEN. (13 febbraio 1986)

sempre tenendo conto delle esigenze imposte dai lavori dell'Assemblea che dovrà esaminare i documenti di bilancio.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 13.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale
e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO